



Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

VADEMECUM SUI VIZI FORMALI DEI VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA STRADALE

INDICE

PRESENTAZIONE.....	3
1 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE STRADALE: ELEMENTI ESSENZIALI.....	7
2 I VIZI FORMALI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE STRADALE: I VIZI DI REDAZIONE DELL'ATTO.....	9
3 I VIZI FORMALI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE STRADALE: MANCATA INDICAZIONE DELLE CAUSE DI OMESSA CONTESTAZIONE IMMEDIATA.....	21
4 I VIZI FORMALI DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE STRADALE: I VIZI DI NOTIFICAZIONE.....	25

PRESENTAZIONE

Il presente lavoro, che non ha alcuna pretesa di essere un manuale di tipo universitario od una pubblicazione specialistica rivolta agli operatori del diritto per proporre opposizione avverso i verbali del Codice della Strada stilati dagli Operatori della Polizia Locale, e neppure un saggio ad uso degli appartenenti ai Corpi/Servizi della Polizia Locale per difendersi dai ricorsi proposti dai trasgressori sanzionati, intende piuttosto fornire all'organo di vigilanza locale gli strumenti "a monte" per accertare, contestare e notificare verbali formalmente corretti.

L'oggetto dell'indagine è quindi unicamente quello legato all'attività dell'Operatore di Polizia Locale, di redazione, contestazione e notificazione dei verbali previsti dal Codice della Strada, prescindendo dall'analisi dei vizi di tipo non formale e da quella afferente agli errori ascrivibili a vizi non derivanti direttamente dall'operato dell'agente accertatore o dall'Ufficio Verbali, quali, ad esempio, i vizi nascenti in sede di discussione del ricorso in opposizione che venga presentato avverso la sanzione amministrativa stradale.

Nel fare ciò, si prenderanno quindi in esame unicamente i principi generali dettati dal Codice della Strada in materia di elementi essenziali richiesti per la validità di qualsivoglia verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stradale, così come interpretati dalla giurisprudenza.

L'intento del vademecum, infatti, prescinde dalla disamina della svariata molteplicità degli specifici verbali di accertamento e contestazione, dell'una piuttosto che dell'altra tipologia di violazione stradale, per concentrarsi piuttosto sull'analisi puntuale degli errori da evitare assolutamente nella redazione di un ipotetico verbale standard, e dando altresì conto di alcune pronunce giurisprudenziali che pure non hanno rilevato la ricorrenza di alcun vizio formale dei verbali, diversamente da quanto invece prospettato dai ricorrenti.

Invero, così come confermato dai casi pratici che vengono quotidianamente portati all'attenzione dei Giudici di Pace e, in alcuni casi, della stessa Suprema Corte di Cassazione, anche la redazione di quello che, solo apparentemente, appare come il verbale più semplice: quello di contravvenzione del divieto di sosta, può nascondere numerose insidie per l'organo accertatore, laddove lo stesso sia elevato senza il rigoroso rispetto di tutte le regole formali vigenti.

Peraltro, anche elementi troppo spesso ingiustamente trascurati da parte dei verbalizzanti, quale, ad esempio, la redazione e la compilazione del verbale con grafia leggibile, possono rischiare di determinare una pronuncia di invalidità del verbale e dell'intero procedimento sanzionatorio, ove la grafia del compilatore non sia perfettamente intellegibile, poiché tale carenza

può venire a determinare una possibile violazione del diritto di difesa del soggetto contravvenzionato, sia esso obbligato in via principale o solidale.

Proprio per supportare tutti i Comandi di Polizia Locale piemontesi nello svolgimento di tale attività, tradizionalmente tipica e costantemente svolta dalla Polizia Locale, il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte ha da tempo proposto Loro diversi strumenti di conoscenza e di supporto giuridico.

Fra di essi, primieramente, il Progetto di Polizia Regionale Informatica Locale (denominato PRIL, giunto ormai alla sua quinta edizione, del 2015), contenente la modulistica ad uso più frequente degli Operatori della Polizia Locale, anche in materia di codice stradale.

Detto progetto, liberamente consultabile sul sito internet del Settore, all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/>, costituisce un utile ed aggiornato strumento di lavoro utile per conseguire l'uniformità e l'omogeneità dell'operato di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, che prestano la propria attività sul territorio regionale.

La modulistica, però, come da sempre sostenuto dalla Regione Piemonte e come ben sanno gli stessi addetti alla Polizia Locale che, sia sul territorio sia all'interno degli Uffici Verbali, partecipano attivamente al procedimento sanzionatorio stradale, dev'essere utilizzata con sapienza, nonché con profonda ed aggiornata conoscenza della normativa.

D'altro canto, per completare il panorama di supporto offerto gratuitamente ai Corpi ed ai Servizi della Regione Piemonte in materia di Codice della Strada, il Settore ha altresì provveduto a realizzare un progetto contenente la massimazione delle sentenze rese da alcuni Uffici dei Giudici di Pace piemontesi nelle materie reputate di più immediato interesse e difficoltà: quelle della velocità, delle cause di giustificazione, della circolazione dei veicoli al servizio degli invalidi e della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Anche questo lavoro è liberamente accessibile e consultabile sul sito internet del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte, ed è stato aggiornato, esaminando ed offrendo all'attenzione degli Operatori di Polizia Locale dei Comandi piemontesi i principi di diritto contenuti nelle pronunce rese tra il gennaio 2013 ed il dicembre 2014, da parte degli Uffici dei Giudici di Pace di Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Novara e Verbania.

Uffici questi e personale tutto, ai quali si rivolge un sentimento ringraziamento per la collaborazione prestata nella messa a disposizione delle relative sentenze.

L'intero quadro conoscitivo e propositivo in tal modo realizzato sarà certamente implementato in futuro, ma, ancora una volta, ci si sente doverosamente in obbligo di rivolgere a tutti i lettori della Polizia Locale piemontese che avranno la bontà di prendere contezza anche di questo nuovo lavoro, l'invito a non trascurare mai l'elemento fondamentale per la buona riuscita dell'attività operativa: costante conoscenza teorica della norma e della sue applicazioni

giurisprudenziali, al fine di rendere un servizio sempre più professionalizzato e professionalizzante, ed anche, non da ultimo, anche per consentire agli Enti Locali di appartenenza di non rischiare di disperdere inutilmente energie e risorse (umane ed economiche), in difficili difese nei giudizi di opposizione presentati avverso i propri verbali, poiché questi non sono formalmente ineccepibili.

A tal riguardo, solamente per rimarcare l'importanza del continuo aggiornamento che tutti gli operatori del comparto polizia locale debbono premunirsi di effettuare, si ricorda, a titolo di mero esempio, che, pochi giorni prima di affidare alle stampe il presente lavoro, è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2015, n. 113.

Pronuncia, questa, a mezzo della quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Di questo monito, naturalmente, si dovrà tener conto non soltanto nel provvedere all'adempimento del relativo obbligo preventivo di periodica taratura degli strumenti elettronici di misurazione della velocità, ma anche nella stesura degli stessi verbali di accertamento e contestazione delle violazioni stradali inerenti la velocità.

*Il Funzionario in P.O.
Dr. Alberto Ceste*

*Il Dirigente Responsabile
Dr. Stefano Bellezza*

Luglio 2015

1 Il verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale: elementi essenziali.

Prima di analizzare dettagliatamente i singoli errori che vengono essere commessi nella compilazione e nella redazione dei verbali in materia stradale, da parte degli Operatori della Polizia Locale così come anche da parte degli appartenenti agli altri organi di polizia stradale, secondo quanto riscontrato attraverso lo studio dei casi maggiormente significativi e delle pronunce giurisprudenziali più frequenti, una premessa è d'obbligo.

Non si può compilare in maniera corretta ed inattaccabile un verbale, senza conoscere alla perfezione quelli che sono gli elementi essenziali richiesti dal Codice della Strada per la validità di qualsivoglia verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione stradale.

La "prova provata" di questa asserzione deriva dal fatto che, ove si rispettino tutti gli adempimenti richiesti dal Codice Stradale e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, per lo meno astrattamente ed in linea di massima, non sarebbe neppure possibile, né, tanto meno, proficuo, discutere di possibili errori, dal momento che il verbale, oltre che completo, sarebbe altresì valido e non passibile di censura alcuna, né in sé e per sé considerato né con riferimento a possibili vizi di legittimità riflettentisi sugli atti da esso derivati.

Come si suole dire, "eliminata la causa, eliminato il male ed il dolore".

Al riguardo, occorre quindi soffermarsi brevemente sul disposto dell'art. 383, D.P.R. n. 495/1992, a tenore del quale si ha che:

"1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello”.

La norma in esame delinea la cosiddetta struttura formale del verbale ed indica precisamente quelli che sono i suoi elementi essenziali.

Il che, come acclarato dalle copiose sentenze intervenute in materia, significa inequivocabilmente che, nel caso in cui sia totalmente assente o l'indicazione del giorno, dell'ora e/o della località nei quali la violazione è avvenuta, e/o delle generalità, e/o della residenza del trasgressore e/o del proprietario del veicolo, e/o del soggetto solidale, e/o degli estremi della patente di guida, e/o del tipo del veicolo, e/o della targa di riconoscimento, e/o della sommaria esposizione del fatto, ovvero ancora della citazione della norma violata e/o delle eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione, il verbale è viziato da nullità insanabile.

L'errore d'individuazione di taluni degli elementi sopra indicati, invece, determina la meno grave, ma non per ciò solo meno importante e assolutamente da evitare, conseguenza dell'annullabilità del verbale per violazione di legge.

Il verbale stradale, infatti, è un vero e proprio atto amministrativo e per poter essere valido ed efficace dev'essere assolutamente immune da vizi di legalità.

Conseguenza di ciò, tanto conosciuta e scontata, ma altrettanto gravida di conseguenze negative per l'Ente a cui appartiene l'organo accertatore, che spesso solo per frette o superficialità, non ha nel caso di specie, rispettato tutti i crismi dettati ed imposti dalla norma in esame, è il venir meno della sanzione applicata, anche se la stessa è collegata ad una violazione che pure è stata effettivamente commessa.

Occorre, da ultimo, ancora ricordare come esiste una distinzione, logica e giuridica, fra i tre diversi momenti dell'operazione di accertamento della violazione, scanditi dall'art. 200 C.d.S., e che sono:

- la contestazione;
- la verbalizzazione;
- e la consegna di copia del verbale.

La verbalizzazione, dunque, è operazione distinta e successiva rispetto all'eseguita contestazione, la quale, a propria volta, è da ritenersi immediatamente avvenuta anche se la consegna del verbale non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni.

Peraltro, la Suprema Corte ha sempre ribadito che non è prevista dal Codice della Strada né dal Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice Stradale, la notificazione di un verbale di accertamento oltre a quello di contestazione (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 10.07.2002, n. 10015).

2 I vizi formali del verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale: i vizi di redazione dell'atto.

Il primo e forse anche il più diffuso vizio formale che può colpire ed inficiare il verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale è proprio quello cagionato dal mancato rispetto dei canoni imposti dalla norma di cui all'art. 383, D.P.R. n. 495/1992. Vale a dire, quel peculiare vizio, di tipo non sostanziale, che si può venire a determinare a causa dell'erronea compilazione e redazione del verbale stesso.

Al proposito, prima di offrire alcuni suggerimenti ricavati dalle sentenze che contengono declaratorie di invalidità del verbale per violazione delle regole enunciate nel paragrafo precedente, si ricorda ancora che il verbale di accertamento possiede la natura giuridica propria degli atti ricognitivi. Esso, cioè, consiste in una dichiarazione del pubblico ufficiale che ha natura e valore di fede e di certezza legale privilegiata, facendo quindi piena prova dei fatti in esso attestati dallo stesso pubblico ufficiale, come avvenuti in sua presenza e descritti in maniera obiettiva e senza apprezzamento alcuno, ex art. 2700 Cod. Civ., sino a sentenza dichiarativa di falso attivata da querela dell'interessato.

In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l'agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto "aliunde" che lo stesso fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima (Cass. Civ., sez. II, 16.03.2011, n. 6196).

Ciò, tuttavia, non significa però affatto che la fede privilegiata assista e copra i giudizi di valutazione espressi dal pubblico ufficiale redigente o la menzione di circostanze fattuali che non è stato possibile verificare e controllare in maniera oggettiva e che, conseguentemente, abbiano ingenerato una percezione sensoriale di tipo esclusivamente valutativo del singolo accertatore.

Il Giudice investito della decisione azionata dal ricorso in opposizione, pertanto, potrà valutare i summenzionati elementi in maniera del tutto libera, anche ammettendo, al limite, la prova contraria per testi, così come dedotto e richiesto dal preteso contravventore.

L'efficacia del verbale di piena prova fino a querela di falso non sussiste comunque in ordine alle cosiddette percezioni sensoriali, vale a dire in relazione alle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si sono potuti verificare e

controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed hanno potuto dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.

Il che si verifica, ad esempio, nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica, bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (cfr., Cass. Civ., sez. II, 1.07.2005, n. 14038).

1) Fra i vari vizi di compilazione dei verbali stradali, che si è avuto modo di rilevare dall'esame delle sentenze dei Giudici di Pace e della Corte di Cassazione (specialmente civile e, in parte limitata, penale), si ricorda, per primo, quello determinato dalla **mancata indicazione**, nel corpo del verbale, **del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta**.

Naturalmente, si fa qui riferimento, come anche nel prosieguo della trattazione degli altri possibili errori formali, sempre e soltanto ai vizi contenuti nel verbale notificato al trasgressore, non considerando affatto quelle che viene generalmente indicato, con termine atecnico, come preavviso di verbale.

Per giorno della commessa violazione, anche se pare superfluo ricordarlo, si intende la data della commessa violazione e cioè, non soltanto il giorno, ma anche il mese e l'anno di realizzazione del preteso illecito amministrativo stradale.

Questo errore materiale, che, molto banalmente può essere agevolmente evitato se solo l'agente accertatore compili tutti i campi contenuti nei moduli di verbale in suo possesso, come di tutta evidenza, costituisce un errore assai grave.

La sua presenza, infatti, conduce inevitabilmente il Giudicante, ma, ancor prima, a giudizio dello scrivente, la stessa Pubblica Amministrazione, in via di autotutela, a dover sancire l'invalidità del verbale, in quanto tale aspecificità relativa all'enucleazione della commessa violazione lede effettivamente il diritto di difesa del soggetto sanzionato.

Detta invalidità, peraltro, a giudizio della Suprema Corte, esclude altresì una sua sanatoria, allorché l'errore impedisca del tutto al ricorrente di far valere le proprie difese o se, addirittura, nella data che pure è stata correttamente indicata, il verificarsi della violazione accertata non è possibile.

Questo errore/vizio, per giunta, sovente, comporta altresì anche un ulteriore aggravio per la Pubblica Amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore che ha così male operato: quello dell'aggravio delle spese sostenute dal ricorrente per la propria difesa in giudizio, che vengono addebitate dal Giudice all'Ente Locale chiamato in giudizio.

Per completezza ed onestà intellettuale, si deve in ogni caso rilevare come, secondo certa parte della giurisprudenza, l'erronea indicazione della data della commessa violazione non comporta alcuna delle conseguenze sopra enunciate, laddove nell'esaustiva descrizione del fatto

contenuta nel verbale si possano rinvenire tutti gli elementi temporali che il soggetto sanzionato ed agente in giudizio necessitava per poter essere messo in condizioni di individuare l'esatta fattispecie oggetto di contestazione.

Ciò, specialmente, se alla data della commessa infrazione sia possibile risalire con la diligenza e con la capacità dell'uomo medio, poiché in tali frangenti non sussisterebbe nessuna lesione del suo diritto di difesa.

A tale errore iniziale, peraltro, non è possibile porre successivamente rimedio, neppure con la corretta e completa indicazione dell'elemento in esame nel verbale che venga separatamente notificato al proprietario del veicolo, persona diversa dal conducente, in qualità di responsabile in solido, poiché costantemente la stessa Suprema Corte ritiene che detta invalidità non può essere così sanata (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. II, 8.06.2010, n. 13733).

Un'ultima precisazione ancora su questo punto. Ragionamento e conclusioni analoghe valgono anche per quanto riguarda l'indicazione del giorno, non già di rilevazione dell'illecito, bensì di quello di compilazione del verbale se successivo al primo, che dovrà parimenti essere compiutamente e correttamente riportato, dopo la descrizione della norma violata.

Quanto poi all'indicazione dell'ora di accertamento della violazione stradale, si rammenta che la stessa dev'essere intesa e specificata sia in ora che in minuti, sempre per non rischiare di ledere, sia pure in misura minima e con riguardo a particolari ipotesi specifiche, quali ad esempio la contravvenzione per sosta regolamentata per determinati e puntuali orari di tempo e/o di giorni, i diritti dell'interessato.

In merito, infine, alla località di accertamento del fatto illecito, sebbene esistano pronunce che sembrerebbero a prima vista esonerare l'organo accertatore dall'indicare anche il numero civico o l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore, poiché la specificazione di tali estremi non sarebbero indispensabili per la difesa dell'incolpato (cfr., specialmente, Cass. Civ., sez. VI, ord. 10.06.2014, n. 13037), pare quanto mai prudente suggerire agli operatori di procedere anche all'indicazione dei medesimi.

Questo, non solo per fornire buona prova della propria professionalità, correttezza e trasparenza nell'operato svolto, ma anche perché certa parte della dottrina e della stessa giurisprudenza, assai più rigorosamente, ritiene che non vi è l'obbligo di indicare il numero civico e la direzione di marcia, non già in senso assoluto e senza eccezioni di sorta, ma unicamente allorché sia comunque dato di conoscere, in capo al ricorrente, il luogo della violazione, senza possibilità di equivoci con altri luoghi ed altre violazioni riferibili allo stesso trasgressore.

Fatto tesoro di questa regola prudenziale, sembra quindi fortemente consigliabile riportare nel verbale:

-via e numero civico;

-ove non si sia in grado, per svariate ragioni, di provvedere in tal senso, punti di riferimento assai precisi, circostanziati e facilmente individuabili e ricostruibili, anche a posteriori, da chi non era presente al momento e sul luogo dei fatti;

-se non ci si può esimere dall'indicare due vie, per lo meno inserire tra le medesime, la locuzione "angolo".

Tutti questi accorgimenti, peraltro, sono in grado di consentire ragionevolmente all'operatore di non incappare in errori marchiani in casi limite, che, pur parendo ipotesi remote di scuola, tali non sono nella pratica, se solo si pensi all'errata indicazione precisa della via in cui non è affatto possibile che la violazione accertata possa essersi verificata, perché, ad esempio, viene contestato un divieto di sosta in una via in cui la sosta è del tutto libera.

Le soluzioni di ripiego, del tutto inaspettate e non nascenti dalle capacità dell'operatore di polizia stradale, quale quella che rende insperatamente salvo il verbale mal compilato a causa dell'errore in cui incappa inavvertitamente il ricorrente, il quale dia atto nel proprio atto di opposizione della ricorrenza del mero errore materiale dell'accertatore, opponendosi al verbale ed alla sanzione per altri motivi di doglianza che ritiene più forti e passibili di una maggiore accoglibilità da parte dell'Autorità (Amministrativa o Giudiziaria), conviene lasciarli ai libri di storia giudiziaria ed al fortuito.

Da ultimo, si sottolinea ancora come l'assenza o l'inesatta indicazione di uno o più dei predetti elementi comporta sempre la declaratoria di annullamento del verbale.

2) Altri possibili vizi di compilazione dei verbali stradali sono poi quelli che attengono ad **errori relativi alla persona del trasgressore e, ove del caso, del proprietario del veicolo o del soggetto solidale.**

Al proposito, un caso piuttosto frequente è quello del soggetto che sopraggiunge allorché l'agente accertatore ha già ultimato le operazioni di compilazione del preavviso per violazione del divieto di sosta. La domanda che ci si pone frequentemente è quella relativa all'obbligatorietà o meno della notificazione del verbale anche a tale persona.

La risposta dev'essere ragionevolmente fornita, distinguendo il caso in cui il soggetto sopravveniente sia oppure no il proprietario del veicolo.

Nel primo caso, non vi sono motivi per sconsigliare la notificazione del verbale (se non altro, anche per addivenire a risparmi di spesa legati alla notificazione del verbale stesso, che si renderebbe altrimenti necessaria).

Ove invece il soggetto in esame sia persona diversa dall'effettivo proprietario del veicolo lasciato in sosta vietata, ci si sente invece di consigliare agli operanti di non procedere alla notificazione del verbale a detta persona, salvo il caso in cui la stessa possa essere ragionevolmente identificata come effettivo trasgressore della violazione stradale di cui si discute, ma provvedendo comunque sempre

ad inserire nel relativo verbale le sue eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità nell'effettuare la sosta vietata.

Per generalità del trasgressore si intendono unicamente quelle relative alla persona fisica alla guida del mezzo: quindi, solamente, il suo nome e cognome, la sua data ed il suo luogo di nascita. Non anche l'elencazione di consimili elementi riferiti alla persona giuridica, proprietaria o locatrice del veicolo, le cui generalità dovranno essere piuttosto indicate nello spazio del verbale destinato all'obbligato solidale.

Si ricorda, inoltre, che l'indicazione delle generalità dell'effettivo trasgressore debbono sempre essere compiutamente ed esattamente riportate nel verbale, a pena di dichiarazione di nullità del medesimo.

E ciò, tanto più se l'errore si ricollegi ad un verbale che venga, sia pure legittimamente, contestato in maniera differita: altrimenti, il diritto di difesa del trasgressore verrebbe ad essere irrimediabilmente pregiudicato, tanto più se lo stesso sia costretto a dover allestire la propria difesa in ordine ad una contestazione non immediata, indicata come avvenuta in data successiva rispetto a quella effettiva.

È invece principio generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza quello in virtù del quale, qualora sia prevista, solidalmente e distintamente, la responsabilità dell'illecito stradale, sia in capo all'autore dello stesso che al proprietario del veicolo, “... *l'eventuale invalidità della contestazione della violazione al primo non determina, per ciò solo, l'invalidità della contestazione al secondo e, perciò, il conseguente annullamento, ove non siano adottati ulteriori fondati motivi ...*” (Cass. Civ., sez. II, 12.08.2005, n. 16908).

3) Una peculiare categoria di errori nella compilazione del verbale che non danno invece luogo ad annullamento, né, tanto meno, a nullità del verbale, sono quelli rientranti fra i cosiddetti **errori materiali**.

Tali sono gli errori che non ledono il diritto di difesa dell'interessato/del ricorrente, poiché non ricadono su elementi essenziali che il verbale deve normativamente possedere e che possono essere agevolmente rilevati e, perciò, essere altrettanto facilmente riconosciuti, da chiunque, mediante l'uso della comune diligenza.

Detti errori di mera compilazione del verbale danno dunque luogo solamente a mere irregolarità formali del verbale, che possono e debbono essere sanate, a cura del competente organo accertatore, prima dell'impugnazione, con l'integrazione dell'errore medesimo nel verbale che viene notificato all'interessato.

Ad esempio, è da tempo riconosciuto che il verbale di accertamento che contenga l'errore materiale, facilmente emendabile, relativo al numero della patente di guida, non è viziato da nullità,

poiché idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. VI, ord. 20.12.2013, n. 28516).

Se l'agente accertatore, successivamente alla compilazione del verbale, si accorge di aver commesso uno di tali errori materiali, non dovrà però insistere in tale suo errore, ma dovrà semplicemente dare atto di tale irregolarità nella maniera più trasparente possibile, ad esempio:

-sbarrando il verbale ed apponendovi la locuzione "Verbale annullato per errore materiale durante la compilazione e sostituito con il verbale n. ...";

-compilare, altrettanto immediatamente, un nuovo e corretto verbale, successivo a quello così annullato, su cui inserire la frase "Sostituisce il verbale n. ...";

-allegare al nuovo verbale quello così annullato.

4) Conclusioni diverse da quelle sopra riportate valgono per l'errore che incide sull'**identificazione del modello del veicolo e/o sulla mancanza dell'indicazione del modello e della marca del veicolo.**

Quanto al primo tipo di errore, si ricorda che l'art. 383, co. 1, Reg. Esec. e Att. C.d.S., esige che nel verbale siano indicati sia il tipo di veicolo sia la sua targa di riconoscimento.

Per tipo di veicolo si intendono le caratteristiche costruttive dei veicoli e la loro destinazione, così come specificate nel Titolo III del Codice Stradale e nel suo Regolamento.

Appare quindi intuitivo sin da queste prime riflessioni, come l'elemento sostanziale per l'individuazione del veicolo non è il tipo (che potrà dar luogo a mera irregolarità del verbale ove non correttamente identificato), bensì la sua targa, non a caso definita dall'art. 383 del Regolamento medesimo come "targa di riconoscimento".

Solo la targa, infatti, è elemento di individuazione del veicolo.

Operativamente, quindi, sarà sempre buona norma indicare la classe di appartenenza del veicolo e la categoria, ma solo nel caso in cui si siano accertati con sicurezza i medesimi; altrimenti, converrà invece concentrarsi piuttosto sulla corretta indicazione della targa.

Discorso analogo al tipo di veicolo vale anche per quanto attiene alla marca ed al modello del veicolo, che, di per sé, ove errati, non sono suscettibili di dar luogo a cause di legittimità del verbale e di accoglibilità del ricorso in opposizione.

La marca ed il modello del veicolo, così come il colore dello stesso, invero, ove omessi, non determinano conseguenza alcuna in ordine alla validità del verbale che contenga l'esatta elencazione della targa di riconoscimento.

Attenzione però che, se l'operante, per malcelato zelo, indichi erroneamente, anche solo il colore del veicolo, potrà in tal modo offrire motivi di censura al ricorrente e di dubbio al Giudicante, rischiando di vedere compromesso il suo pur buono operato riguardo alle restanti parti

del verbale concernenti elementi essenziali dello stesso, dall'accertatore indicati e correttamente riportati.

È ben vero che nella stragrande maggioranza dei casi esaminati dalla giurisprudenza, l'erronea indicazione nel verbale del tipo, della marca e/o del modello del veicolo, non viene considerata causa di nullità del verbale, ma, semmai, causa di annullabilità dello stesso, con tutti i debiti distinguo del caso, ben conosciuti dagli amministrativisti e dagli operatori di polizia stradale che sono poi chiamati a difendere in giudizio i propri verbali.

Rimane però fermo il dato essenziale, ad avviso di chi scrive, che il sia pur meno preoccupante vizio di illegittimità che risponde al nome di annullabilità, debba sempre essere evitato nella maniera più assoluta possibile.

5) Altri vizi formali degni di attenzione sono poi quelli che cadono sulla non corretta **sommatoria esposizione del fatto, sulla citazione della norma violata o sulla mancata indicazione dell'ordinanza, nel verbale notificato.**

All'interno di questa tipologia di errori, una particolare rilevanza assume l'insufficiente descrizione della fattispecie violata.

Di per sé, essa non determina automaticamente l'invalidità del verbale, se altrove e con altri atti di accertamento sia possibile risalire all'episodio nella sua concretezza.

I rischi di lesione del diritto di difesa dell'interessato sono però, così operando, molto forti e debbono quindi essere assolutamente evitati.

Invero, anche se da tempo immemore la giurisprudenza ha stabilito che la genericità della contestazione contenuta nel verbale, a causa dell'errore o dell'omissione nell'individuazione della norma di legge applicabile, può, a certe condizioni, non incidere sulla validità delle contestazioni (cfr., soprattutto, Cass. Civ., 23.01.1990, n. 352), è però altrettanto vero che il dover risalire all'episodio contestato così come posto in essere nella sua concretezza, può risultare, per lo meno, faticoso e dispendioso per lo stesso organo accertatore, che avrà l'onere di dover dimostrare che tale errore non ha minimamente pregiudicato il diritto di difesa dell'interessato, in relazione a tutte le facoltà che gli sono riconosciute per legge, ex artt. 16 e 18, L. 24.11.1981, n. 689.

Al fine di evitare di contribuire a dar luogo a sterili contenziosi, pare poi anche opportuno richiamare i verbalizzanti alla massima precisione nella stessa indicazione del comma della norma violata, che pure non costituisce errore in grado di determinare l'illegittimità del verbale.

Anche in tale campo, come sempre, il principio che deve sorreggere e guidare l'Autorità, amministrativa o giurisdizionale, incaricata della decisione sulla validità del verbale, è quello della verifica della lesione o meno del diritto di difesa dell'interessato, da espletarsi tramite l'accertamento della possibilità per l'interessato di conoscere adeguatamente oppure no il fatto ascrittogli (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 30.01.2008, n. 2201, che nell'ancor più grave

materia della proposta nullità del verbale di contestazione per essere stato in esso indicato un testo di legge diverso da quello violato, è giunta ha tali conclusioni).

In effetti, anche se la vigente normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi e quella che obbliga gli agenti accertatori ad operare sempre con professionalità, onde assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, richiede la redazione di atti precisi nella misura massima possibile, la giurisprudenza conclude costantemente per l'irrilevanza della mancata indicazione del comma violato, a patto che la descrizione sostanziale della fattispecie violata sia chiara.

La stessa Suprema Corte ha efficacemente statuito che l'esplicita indicazione nell'ordinanza ingiunzione della norma che prevede la sanzione con essa irrogata non è elemento essenziale dell'atto amministrativo che questa costituisce (cfr., per tutti, Cass. Civ., n. 1625/1985).

Assai ragionevolmente, infatti, la stessa Corte ha da sempre preferito dare il giusto rilievo alla sostanza delle contestazioni piuttosto che al rigido ed irremovibile rispetto delle forme non essenziali.

Pacifico poi che se l'agente accertatore indichi correttamente l'articolo ed il comma che ha constatato essere violato, ma commetta l'imperdonabile errore di descrivere il comportamento sanzionato in maniera lapalissianamente difforme ed opposta rispetto a quello che è invece richiesto dalla norma asseritamente violata, non dovrà poi stupirsi del fatto che il Giudice accolga il ricorso, così come proposto dall'interessato.

Tanto per fare un esempio, se nel verbale è correttamente riportata la norma di cui all'art. 172, co. 10, C.d.S., ma nel corpo del verbale l'accertatore scrive erroneamente che il conducente del veicolo veniva sanzionato "... perché faceva uso della prescritta cintura di sicurezza", rendendosi conto di tale sua "svista" solamente all'atto del ricevimento del ricorso presentato contro il relativo verbale, non potrà poi tentare di difenderlo invocando l'errore materiale. Né, tanto meno, dovrà attribuire ad un Giudice di Pace eccessivamente severo, l'accoglimento delle doglianze invocate dal ricorrente con conseguente annullamento del verbale, per manchevolezze che dipendono esclusivamente dal suo cattivo operare.

Piuttosto ricorrente è poi il motivo di doglianza appuntato sulla mancata indicazione dell'ordinanza del Sindaco o del Responsabile Amministrativo con la quale l'Ente proprietario ha istituito un preciso obbligo, divieto o limitazione alla circolazione.

Al riguardo, si rileva che detto motivo non comporta alcuna invalidità del verbale e/o degli atti da esso derivati, quali l'ordinanza ingiunzione, a condizione però che nel verbale notificato siano stati compiutamente descritti sia il comportamento sanzionato che la norma violata.

6) Altro vizio formale che può comportare l'invalidità del verbale è quello relativo alla **omessa inserzione delle dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede siano riportate sul verbale.**

Naturalmente, si tratta di quelle dichiarazioni che il trasgressore, nell'immediatezza della contestazione, dichiara di voler far inserire nel verbale a propria discolpa e difesa, e che debbono essere considerate solo se strettamente attinenti all'infrazione che venga a questi contestata.

A stretto rigore, l'art. 383 Reg. Esec. e Att. C.d.S. non prescrive all'agente accertatore alcun obbligo di chiedere al trasgressore se intende effettuare dette dichiarazioni.

È però di tutta evidenza che le regole deontologiche professionali suggeriscano indubbiamente un simile comportamento nell'agente accertatore modello.

Va infine ancora ricordato che, se possibile, sarà buona norma per l'accertatore verificare immediatamente la veridicità delle dichiarazioni così verbalizzate, inserendo eventualmente nel verbale gli esiti di tale verifica.

7) Altri vizi formali che determinano la nullità del verbale sono quelli relativi alla **omessa indicazione della sanzione e/o dell'importo da pagare in misura ridotta.**

Quanto all'errore indicato per primo, troppe volte dovuto a dimenticanze dell'agente accertatore, si rileva come lo stesso, ad avviso della Suprema Corte, determini la nullità del verbale, tanto ove ricada sulla sanzione amministrativa principale quanto se investa invece quella accessoria. Al proposito, l'unica possibile salvezza del verbale, sia pure non così sicura in maniera assoluta, pare essere quella prospettata dalla giurisprudenza secondo la quale *“la mancata indicazione nel verbale dell'importo della sanzione edittale da corrispondere ... non viola il diritto di difesa del trasgressore a patto che nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ha integrato la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza”* (Cass. Civ., sez. II, 23.01.2007, n. 1412).

Analogamente, il verbale di accertamento che contenga solo l'indicazione della sanzione minima edittale, ma non anche la precisazione dell'importo da pagare in misura ridotta e delle modalità e dei termini entro le quali effettuare il pagamento, ex artt. 200 C.d.S. e 383 Reg. Esec. e Att. C.d.S., è nullo.

8) Altri possibili vizi formali del verbale sui quali la prassi giudiziaria è impegnata da tempo sono poi quelli ricollegabili alla **firma dell'agente accertatore.**

Occorre precisare da subito che alcune di queste questioni sono state sempre respinte, qualificandole come mere irregolarità piuttosto che come veri e propri vizi di invalidità, quale, ad esempio, la questione relativa alla non leggibilità della sottoscrizione degli agenti accertatori tanto

se in calce al preavviso di contestazione quanto se in calce al verbale di contestazione vero e proprio.

Diverso è invece il caso del verbale che risulti privo di sottoscrizione autografa degli agenti accertatori ed anche del relativo numero di matricola dei medesimi oppure con sottoscrizione difforme da quella presente sul primo originale giacente nel relativo fascicolo del Comando di Polizia Locale, ovviamente nel caso in cui al presunto contravventore sia notificato il secondo originale del verbale, recante appunto tali errori. Nel qual caso, la Suprema Corte punisce questi verbali con la sanzione di illegittimità, disponendo altresì il conseguente annullamento della successiva ordinanza ingiunzione prefettizia adottata.

A proposito della prassi invalsa in molti Comandi di Polizia Locale di sostituire la firma autografa del verbale con il numero di matricola individuale (esclusivo della persona fisica di ciascun agente accertatore in servizio presso tale Comando), per evidenti motivi di sicurezza personale dell'agente accertatore medesimo, si evidenzia come ciò sia legittimo, a patto che vengano scrupolosamente rispettate le condizioni che seguono.

A monte, occorre sempre una determinazione del Responsabile del Comando di Polizia Locale che dia atto dell'assegnazione univoca del numero di matricola a ciascun agente, legittimandolo a "firmare" il verbale con tale numero di matricola, indipendentemente dal fatto che inserisca o meno anche una sua sigla.

Il nominativo del singolo agente accertatore potrà poi essere disvelato all'Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta, mentre il privato interessato ha unicamente diritto a conoscere il numero di matricola: invero, il proprio diritto di difesa è in tal modo perfettamente ed adeguatamente salvaguardato, dal momento che, una volta venuto a conoscenza del numero di matricola, potrà poi fare giudizialmente accertare sia la provenienza dell'atto sia la sua attribuibilità alla singola persona fisica dell'accertatore procedente.

Unitamente alla Suprema Corte, si può perciò concludere sul punto, affermando che, nel caso di verbale redatto con sistemi meccanizzati ed in cui la firma autografa è stata sostituita con il numero di matricola, *"... non è stato violato l'art. 385 reg. esec. che regola la contestazione differita né sono indicate le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che il verbale d'accertamento contestuale all'infrazione non sia agli atti dell'ufficio o comando che gli ha notificato l'atto al quale egli si è opposto"* (Cass. Civ., 21.02.2002, n. 2475).

Parimenti, nel caso di mancanza di unicità tra il soggetto che ha accertato la violazione ed il soggetto che ha accertato la violazione, la giurisprudenza ritiene ormai che tale discrasia non determini alcuna invalidità dell'atto, indipendentemente da qualsivoglia indagine che possa essere eventualmente compiuta in ordine al motivo che ha determinato tale situazione: si pensi ai casi in

cui l'accertamento è avvenuto con sistemi automatici che non necessitano della presenza degli agenti accertatori.

Il ragionamento svolto al riguardo da parte della giurisprudenza è piuttosto semplice.

A patto che il verbale risulti firmato da un soggetto che faccia parte del Comando a cui appartiene l'organo accertatore, è del tutto legittimo, giacché l'art. 385 Reg. Esec. e Att. C.d.S. consente la redazione del verbale da parte dell'organo accertatore, e non, in via esclusiva ed unica, del singolo agente che ha provveduto all'accertamento, senza che abbia alcun rilievo l'identità di quest'ultimo (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 13.09.1997, n. 9076).

Adirittura, è stato ritenuto mero errore formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell'originario verbale redatto dall'organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notificazione (cfr., in special modo, Cass. Civ., sez. II, 15.01.2010, n. 532).

Quanto poi al modello di verbale da notificare al trasgressore, si rammenta che il modello di verbale a cui rinvia l'art. 383 Reg. Esec. e Att. C.d.S. non è assolutamente vincolante per la Pubblica Amministrazione, che rimane quindi del tutto libera di creare una diversa tipologia di verbale, purché, in concreto, tale verbale riporti le stesse indicazioni contenute nel modello del Regolamento.

Infine, circa il problema della necessità della firma digitale nel verbale meccanizzato e poi così notificato, in luogo della semplice firma in originale dall'agente accertatore e poi riprodotta con sistemi di scansione digitale, ci si sente di escludere tale aggravio procedurale, a patto che agli atti del Comando di Polizia Locale sia depositato l'atto originale con firma autografa, non ravvisandosi al riguardo l'esistenza di nessuna norma che preveda tale modalità di firma dei verbali stradali a pena di annullabilità o di nullità degli stessi.

9) Altro possibile vizio formale del verbale è quello consistente nella **errata indicazione dell'Ufficio o del Comando cui appartiene l'organo accertatore o dell'Autorità competente a decidere ove si proponga il ricorso.**

Quanto al primo errore, la Suprema Corte è pressoché unanime nello stabilire che se il verbale di contestazione stradale reca l'individuazione dell'Autorità, Amministrativa o Giudiziaria, presso cui poter ricorrere, l'omessa indicazione, in esso, dell'Ufficio o del Comando cui appartiene l'organo accertatore, configura una mera ipotesi di irregolarità, riguardando solamente una delle alternative modalità di presentazione del ricorso amministrativo, che ben avrebbe potuto essere inoltrato direttamente al Prefetto, ed escludendo in tal modo che da tale carenza possa derivare una concreta lesione delle garanzie difensive (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. VI, ord. 27.12.2012, n. 23932).

Per converso, il difetto di indicazione dell'Autorità avanti alla quale proporre l'eventuale ricorso e dei relativi termini, comporta l'illegittimità del verbale con suo conseguente annullamento.

3 I vizi formali del verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale: mancata indicazione delle cause di omessa contestazione immediata.

A tenore dell'art. 200 C.d.S. la contestazione, fuori dei casi peculiari previsti dall'art. 201, co. 1-bis, C.d.S., dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

La contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 14.09.2005, n. 18226).

Recita l'art. 200 C.d.S. che:

“1. Fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore”.

Purtroppo, però, nonostante la chiarezza della norma, uno dei vizi formali che si possono maggiormente rilevare nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni stradali concerne proprio il mancato rispetto della regola indicata, con contestazione differita e senza indicazione delle ragioni per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.08.2007, n. 17687, la quale, ha cura di precisare che: *“le cause che non abbiano consentito di contestare l'infrazione stradale contestualmente al suo accertamento debbono essere precisate nel verbale stesso, successivamente notificato al contravventore”*).

Le conseguenze di tale sovvertimento delle regole è alquanto grave: l'annullabilità del verbale.

Ciò posto, nel ripercorrere il cammino giurisprudenziale incentrato sulla disamina e sulla corretta interpretazione delle regole sopra enunciate, occorre anzitutto rilevare come la sanzione dell'annullabilità del verbale non si applica nel caso in cui, essendoci stata immediata contestazione orale, sia poi mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore ovvero l'indicazione, nel verbale, dei motivi della mancata contestazione immediata dello stesso.

Riguardo alla tipologia di cause che non hanno consentito la contestazione immediata la giurisprudenza è piuttosto largheggiante.

Si va dal caso dell'agente operante a piedi nei confronti del conducente un ciclomotore (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. II, 21.05.2008, n. 12865), a quello dell'emersione dell'infrazione a seguito di definizione di incidente stradale con feriti (cfr., specialmente, Cass. Civ., sez. II, 28.05.2008, n. 14040), giungendo all'affermazione maggiormente forte e benevola per gli operanti, secondo cui *"... deve darsi atto che l'art. 201 Cds prevede la possibilità della mancata contestazione immediata, sia in casi espressamente previsti dalla norma, sia in casi ulteriori rimessi (ove contestati) al prudente apprezzamento del giudice"* (G.d.P. Novara, 10.07.2008).

È bene in ogni caso precisare che la motivazione delle ragioni della contestazione differita dev'essere sempre collegata al tipo di infrazione. Di guisa che, ad esempio, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espreso riferimento all'implicita assenza del trasgressore (cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. VI, ord. 3.04.2015, n. 6889).

Anche per quanto attiene al significato della locuzione "immediatamente" la giurisprudenza ritiene che la stessa debba essere intesa nel senso che tra il momento dell'accertamento e la successiva contestazione deve trascorrere un lasso temporale sufficientemente breve. Ciò, al fine di porre il trasgressore nelle ragionevoli condizioni di comprendere e conoscere la circostanza ai sensi della quale si è proceduto al suo sanzionamento, onde garantire in modo pieno il suo diritto alla difesa.

Come noto, esistono poi dei casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, esemplificativamente normati dall'art. 384, D.P.R. n. 495/1992, il quale recita:

"1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;*
- c) sorpasso in curva;*
- d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;*
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*
- f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo".*

Tale elencazione non è tassativa ma meramente esemplificativa, ben potendo quindi ricorrere altre ipotesi di impossibilità della contestazione immediata, fatto in ogni caso sempre salvo che l'indicazione da parte dell'agente accertatore di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 Reg. Esec. e Att. C.d.S., rende di per sé soli legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione e senza che in proposito esista alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata della sanzione.

Questo, così come stabilito a chiare lettere dalla Cassazione Civile, Sez. Un., 13.03.2012, n. 3936, impedisce al Giudicante di sindacare anche in merito all'astratta possibilità di predisposizione del servizio di polizia stradale con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione, che, invece, precedentemente al deposito di tale pronuncia, aveva sempre costituito uno dei motivi principali di ricorso.

Giova, quindi, ricordare, unitamente al Supremo Consesso di Legittimità, che *“da un lato, ... al giudice dell'opposizione non è consentito sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, invece, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni al codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia”*.

Merita ancora ricordare che, ricorrendo una delle ragioni previste dalla norma esaminata, l'impossibilità di contestazione immediata è da ritenersi tipizzata, ancorché si tratti di una formula di stile, e quindi il Giudice non potrà in alcun modo sindacare sulle scelte organizzative del servizio, attraverso l'indicazione di modalità alternative, quali il posizionamento di un agente in divisa o la predisposizione di un'apparecchiatura che consenta la rilevazione in un tempo successivo, ovvero quando il veicolo si trovi ad una certa distanza dal luogo dell'accertamento.

L'unico adempimento ulteriore che l'agente accertatore dovrà espletare in tali casi sarà quello di compilare esattamente il verbale con tutti gli estremi di luogo e di fatto che ha potuto acquisire.

In relazione poi alle modalità della contestazione non immediata, l'art. 385 D.P.R. n. 495/1992, dispone che:

“1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

2. *L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.*

3. *Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.*

4. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4".*

L'unica problematica che si è riscontrata in relazione a detta norma è quella relativa alle possibili conseguenze derivanti dall'omesso deposito dell'originale del verbale di contestazione presso l'ufficio dell'organo accertatore. Al proposito, si ritiene sufficientemente confortante l'indirizzo tracciato dalla Suprema Corte, secondo il quale tale mancanza non dà luogo ad alcuna nullità od illegittimità dell'attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle disposizioni di cui allo stesso art. 385 Reg. Esec. e Att. C.d.S., e da quella di cui all'art. 200, co. 4, C.d.S. (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. II, 25.10.2012, n. 18348).

Restano ancora da esaminare i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria.

Al proposito, soccorre la norma di cui all'art. 201, co. 1-bis, C.d.S., a tenore del quale si ha che:

"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;*
- c) sorpasso vietato;*
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;*
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;*
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;*
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;*

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.

In queste ipotesi non solo non è necessaria la contestazione immediata, ma non è neanche necessaria l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto che insiti nella natura stessa delle violazioni.

Per completezza di trattazione, si riportano ancora i commi 1-ter ed 1-quater dell'art. 201 C.d.S, i quali prevedono che:

“1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.

4 I vizi formali del verbale di accertamento e contestazione di violazione stradale: i vizi di notificazione.

La notificazione costituisce l'atto essenziale affinché il verbale possa diventare titolo esecutivo per il recupero della somma di denaro prevista a titolo di sanzione amministrativa dal verbale stesso.

Le norme fondamentali che disciplinano compiutamente la notificazione dei verbali relativi a violazioni previste dal Codice della Strada, dettando tra l'altro una disciplina speciale che prevale su quella generale di cui all'art. 14, L. n. 689/1981, sono contenute nell'art. 201, co. 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 5-bis, C.d.S., a tenore dei quali si ha che:

“1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la

contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. *L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.*

5-bis. *Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'Interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica".*

Gli errori compiuti nella procedura di notificazione dei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni stradali, vuoi per omessa notificazione vuoi per difetti della stessa, rappresentano una delle cause che conducono al maggior accoglimento dei ricorsi, comportando l'annullamento del verbale stesso e, nei casi più gravi, all'annullamento delle stesse ingiunzioni o cartelle di pagamento.

Detti vizi formali sono quindi assolutamente da evitare per non inficiare l'intera procedura sanzionatoria ed il buon lavoro inizialmente svolto dall'agente accertatore.

Una premessa è ancora d'obbligo, per sgomberare il campo da confusioni che a volte angustiano l'operare dei soggetti incaricati della notificazione dei verbali stradali.

In tema di violazioni stradali, così come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, al trasgressore deve essere notificato non necessariamente il processo verbale dell'infrazione od una copia dello stesso, ma una sua sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l'incolpazione contenuta nel processo verbale di riferimento (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 22.03.2001, n. 4095).

Si esamineranno ora i casi maggiormente discussi e decisi di vizi della notificazione.

1) Una delle questioni legate ai vizi di notificazione, che è stata lungamente dibattuta e che sembra ora aver trovato una soluzione favorevole per la legittimità della procedura seguita, è quella incentrata sulla **validità della notificazione dei verbali stradali a mezzo di soggetti privati.**

Si tratta della problematica della legittimità del ricorso alla cosiddetta esternalizzazione del servizio di notificazione avvalendosi di soggetti privati non inseriti in un rapporto di lavoro dipendente nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. E ciò, indipendentemente dal fatto che la Pubblica Amministrazione partecipi, parzialmente od integralmente, al capitale societario di tali soggetti terzi.

La materia è stata oggetto di numerose sentenze, sia dei Giudici di Pace, sia dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, e sia anche della Corte di Cassazione.

Il punto fondamentale a cui oggi si è giunti, riassumendo, è quello in virtù del quale, al fine di stabilire la legittimità o meno dell'affidamento delle notificazioni dei verbali stradali in esternalizzazione, occorre doverosamente distinguere tra:

- attività meramente esecutive, quali la stampa, l'imbustamento e la consegna, da un lato;
- e attività di personalizzazione della modulistica in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'Ufficio Verbali dell'organo accertatore, dall'altro lato.

Nel primo caso, trattandosi di attività intermedie di natura meramente materiale, la notificazione sarà del tutto perfezionata e valida.

Nel secondo caso, invece, la notificazione del verbale sarà assolutamente viziata da nullità, o meglio, da sua radicale inesistenza.

Questi gli esiti attuali della giurisprudenza, anche dopo la sentenza resa dalla Corte di Cassazione Civile, sezione I, 21.09.2006, n. 20440, che sembrava apparentemente aver rovesciato tutte le decisioni precedenti.

Invero, dopo che da tempo la giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto che il messo notificatore non deve necessariamente essere un dipendente della Pubblica Amministrazione, essendo anzi riconosciuta alla stessa Pubblica Amministrazione la facoltà di avvalersi della prestazione in outsourcing, ancorché entro limiti temporali circoscritti (cfr., specialmente, T.A.R. Piemonte, sez. II, 17.12.2003, n. 23; nonché Cons. Stato, sez. VI, 1.07.2003, n. 4906, che, nel confermare la decisione appena ricordata, ebbe cura di precisare che, per messo notificatore si deve intendere qualsiasi soggetto investito delle funzioni di notificazione, sia perché dipendente dell'Amministrazione Locale notificante, sia perché soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore, al quale legittimamente sia stato affidato il servizio dal Comune stesso. In tal modo, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa stabiliva a chiare lettere la legittimità della notificazione, sia a mezzo di un messo dipendente della società privata, ma nominato dal Comune, sia dello svolgimento delle mere attività materiali di preparazione ed affidamento del piego alla

società Poste Italiane S.p.A.), era intervenuta la succitata pronuncia della Cass. Civ., sez. I, n. 20440/2006.

La medesima venne scorrettamente interpretata come negazione dei precedenti assunti giurisprudenziali, per cui, per un certo periodo, molti Comuni avviarono procedure di revoca della concessione del servizio di notificazione dei propri verbali stradali a soggetti privati terzi.

La sentenza in esame, però, a ben vedere, non è affatto giunta a stabilire esiti così tranchant, ma assai più modestamente, ha ribadito quello che la vigente normativa sul servizio di notificazione a mezzo posta: la L. n. 890/1982, già prevedeva, senza aggiungere né togliere alcunché, a discapito delle società private terze, anche diverse dalla società Poste Italiane S.p.A..

E cioè, che al fornitore del servizio universale su tutto il territorio nazionale (per l'appunto, la società Poste Italiane S.p.A.) sono riservati in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, ma non anche che le società private, terze rispetto a detta società, non possano essere appositamente incaricate dalla Pubblica Amministrazione all'esecuzione delle pregresse attività materiali di stampa, imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale.

Pertanto, i Comandi di Polizia Locale, nel caso in cui non decidano di continuare a svolgere in proprio ed al Loro interno tale attività prodromica e meramente materiale, ben potranno continuare ad effettuarle tramite i dipendenti dell'agenzia privata concessionaria a norma dell'art. 29, D.P.R. n. 156/1973, e facendola eseguire dai dipendenti della stessa agenzia: quelli che l'art. 131 del D.P.R. n. 655/1982 definisce come "suoi fattorini".

Altra questione che ha condotto all'accoglimento del ricorso per un'erronea interpretazione delle norme sulla notificazione postale, è poi quella relativa alla legittimità della notificazione a seguito dell'affidamento, da parte dell'organo di polizia stradale notificante, del plico contenente il verbale ad un Ufficio Postale, diverso da quello ove ha sede detto organo.

Secondo quanto oramai chiarito dalla giurisprudenza, infatti, *"in tema di infrazioni al codice della strada, alla notifica del verbale di accertamento eseguita da un appartenente alla polizia municipale, ai sensi del comma 3 dell'art. 201 C.d.S., non si applicano le prescrizioni previste dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 che prevedono limiti di competenza territoriale, riferibili ai soli ufficiali giudiziari e non estensibili agli altri pubblici ufficiali..."* (Cass. Civ., sez. II, 15.09.2008, n. 23588).

Le Amministrazioni Comunali, dunque, sono certamente tenute ad avvalersi del servizio postale per il recapito dei propri plichi contenenti i verbali oggetto di notificazione, ma tale operazione potrà essere in concreto eseguita dall'Ente Postale gestore, anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di Uffici Postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente.

2) Uno dei vizi di notificazione maggiormente ricorrenti nella prassi è poi quello legato alla **tardività della notificazione dei verbali stradali.**

In linea generale, occorre ricordare che la notificazione del verbale è sempre fatta decorrere dal momento dell'accertamento del fatto illecito, a meno che la Pubblica Amministrazione notificante non abbia la necessità di acquisire un elemento determinante per l'attribuzione della responsabilità dell'illecito stesso.

La regola è quindi quella della perentorietà del termine, di novanta o di trecentosessanta giorni dal fatto, per l'esecuzione della notificazione, fatto salvo il ritardo non dipendente da colpa della Pubblica Amministrazione: ritardo, perciò, giustificato.

Laddove, quindi, la Pubblica Amministrazione non possa addurre a giustificazione del proprio colpevole ritardo nel perfezionamento della notificazione, alcuno dei motivi in precedenza ricordati (come, ad esempio, quello tipico in cui l'attribuzione della responsabilità per la violazione stradale possa essere correttamente attribuita solamente a seguito della ricostruzione del sinistro stradale oppure a seguito dell'assunzione di apposite informazioni), si vedrà dichiarare illegittima la notificazione del proprio verbale, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento a favore del trasgressore.

A questo proposito, è però molto importante rilevare come il termine posto a tutela del diritto di difesa dell'interessato è sì perentorio, ma è comunque suscettibile di poter essere dilatato.

Secondo diverse pronunce della Corte Costituzionale (cfr., per tutti, Corte Cost., 26.11.2002, n. 477), infatti, la notificazione si perfeziona per la Pubblica Amministrazione già con il semplice affidamento del verbale da notificare al soggetto incaricato della notificazione, terzo rispetto alla stessa Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, eventuali ritardi nella notificazione non potranno essere addebitati alla Pubblica Amministrazione, in base al noto principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione tra soggetto richiedente la stessa e destinatario dell'atto.

Per quest'ultimo, invero, la notificazione si perfezionerà solamente nel momento successivo del ricevimento dell'atto o del deposito dello stesso, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile o dalla L. n. 890/1982.

Fondamentale, al fine di non commettere errori gravi di conseguenze estremamente perniciose per la Pubblica Amministrazione, risulta quindi il dover predisporre accuratamente la relata di notificazione sul verbale che verrà consegnato alle Poste, avendo cura di indicare esattamente il giorno di affidamento alla stessa del plico.

In molti altri casi, si è riscontrato che la lamentata tardività della notificazione del verbale era dipesa dalla circostanza che i dati che erano stati attinti dalla Pubblica Amministrazione non erano corretti ed avevano determinato l'errore nella notificazione dell'atto: questo, in quanto l'atto

era stato sì notificato, ma o ad un soggetto del tutto estraneo al fatto oppure all'indirizzo sbagliato dell'effettivo trasgressore.

Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione aveva dovuto provvedere alla rinotificazione dell'atto, ai sensi dell'art. 386 Reg. Esec. e Att. C.d.S., non rispettando il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. in novanta giorni se il trasgressore risiede in Italia o in trecentosessanta giorni se residente all'estero.

È questo il problema dell'esatta definizione del termine iniziale per computare i termini per la notificazione non perfezionatasi tempestivamente a causa dell'erronea iscrizione nei Pubblici Registri o nell'Archivio Nazionale dei Veicoli dei dati relativi alla proprietà del veicolo o alla residenza del proprietario.

In tutte queste fattispecie la posizione processuale della Pubblica Amministrazione è particolarmente onerosa, dal momento che grava su di essa l'obbligo di dover fornire la prova del ritardo ad essa pure non ascrivibile, mentre il ricorrente potrà semplicemente limitarsi ad invocare il vizio di notificazione.

La Pubblica Amministrazione, del resto, sarà anche soggetta all'onere probatorio, in questo caso di tipo esclusivamente documentale, relativo alla prova del giorno esatto in cui essa ha potuto venire a conoscenza dell'elemento necessario per la notificazione, presso il P.R.A. o il D.T.T.S.I.S..

Le difficoltà per la Pubblica Amministrazione aumentano poi notevolmente nel caso in cui l'errore in cui essa è incappata deriva dall'errore o dal ritardo dei pubblici registri, ed anche se la notificazione si è perfezionata nella residenza o nella sede effettiva del destinatario dell'atto, ma soltanto dopo che la Pubblica Amministrazione è venuta in possesso della raccomandata erroneamente inviata ad un luogo diverso ed errato, e non rispettando così i termini previsti per legge.

In tali casi, la Pubblica Amministrazione dovrà infatti provare rigorosamente di aver eseguito tutti gli accertamenti ulteriori con tempestività e con la dovuta diligenza, auspicabilmente anche dimostrando di aver eseguito le verifiche relative alle variazioni anagrafiche dei luoghi di residenza del trasgressore presso i registri dello stato civile oppure presso la Camera di Commercio se persona giuridica, entro il termine perentorio fissato per legge.

3) Un vizio di notificazione rispetto al quale la Pubblica Amministrazione non sembra invece aver difese è quello gravissimo che si verifica per **notificazione del verbale a soggetto estraneo**.

Allorché, infatti, la Pubblica Amministrazione notifichi il verbale a soggetto diverso dal trasgressore o dall'obbligato in solido (per lo più, perché i dati da essa richiesti ed ottenuti dal D.T.T.S.I.S. o dal P.R.A. non sono aggiornati e quindi la notificazione è stata erroneamente

eseguita nei confronti del precedente proprietario del veicolo), l'annullamento del verbale con condanna alle spese della Pubblica Amministrazione sarà presso che scontata.

In tali frangenti, perciò, ben potrà e forse dovrà la Pubblica Amministrazione procedere all'annullamento del verbale in autotutela, tentando, se ancora in termini, di procedere alla notificazione di un altro verbale corretto al soggetto effettivamente tenuto a rispondere della commessa violazione stradale.

4) Ulteriore possibile vizio di notificazione è quello relativo al mancato rispetto delle regole sulla **notificazione del verbale a soggetto di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.**

Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sull'art. 143 Cod. Proc. Civ. è molto severa nel prescrivere tutte le attività e tutti gli adempimenti che debbono essere necessariamente eseguiti dall'agente notificatore prima di poter procedere alla notificazione dell'atto con tale modalità che, almeno astrattamente, presenta un grado di possibile conoscenza effettiva dell'atto, da parte del destinatario, molto basso.

In particolare, la Suprema Corte ritiene che *“l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 Cod. Proc. Civ., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 Cod. Proc. Civ., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. I, 03-09-2014, n. 18595).*

Le ricerche e le indagini, anche anagrafiche, infruttuosamente esperite dovranno poi trovare adeguata notizia nella stessa relata di notificazione, non potendosi affatto limitare l'agente notificatore ad inserire in essa clausole di stile e formulazioni generiche, quali ad esempio “sconosciuti all'indirizzo”, che sono del tutto prive di un adeguato supporto fattuale attestante le ricerche da egli effettivamente espletate: pena, altrimenti, l'inevitabile declaratoria d'invalidità della notificazione stessa.

Si noti, peraltro, come la mera dichiarazione d'ignoranza, da parte dell'agente notificatore, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, non è per nulla assistita da pubblica fede, differentemente dalle attestazioni del pubblico ufficiale procedente relative ad elementi positivi dell'attività da questi svolta nella ricerca, sia pure infruttuosa, degli elementi in esame (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 27.11.2012, n. 20971).

5) Un vizio di notificazione del tutto peculiare è quello che attiene alla notificazione del verbale stradale al **locatore di un veicolo con noleggio senza conducente.**

La fattispecie della locazione di un veicolo senza conducente è quella che si realizza quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo di sua proprietà.

Per conforme giurisprudenza, resa sull'art. 196 C.d.S., in caso di violazione delle norme sulla circolazione che vengano commesse dall'utilizzatore del veicolo, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria è esclusivamente il conduttore locatario e non anche il proprietario locatore.

Questa peculiare fattispecie di locazione di veicolo pone il delicato problema relativo al fatto che, diversamente da quanto accade ex art. 91 C.d.S. per i veicoli concessi in locazione finanziaria, i veicoli oggetto di locazione con noleggio senza conducente non riportano nei pubblici registri i dati del locatario.

L'unico soggetto agevolmente passibile di notificazione del verbale stradale, pertanto, risulta essere il locatore, il quale, però, come detto poc'anzi, poiché non è giuridicamente tenuto a rispondere solidalmente delle violazioni che sono state comminate al trasgressore, non potrà fare altro che indicare all'organo di polizia stradale procedente gli estremi del locatario, al quale si dovrà poi provvedere a notificare un nuovo e corretto atto.

Il che, come facilmente intuibile, molte volte potrà determinare ritardi nella notificazione.

Di questi ritardi, tuttavia, la Pubblica Amministrazione non sarà tenuta a rispondere allorché abbia rispettato tempestivamente tutti gli adempimenti su di essa incombenti in base al disposto di cui agli artt. 201 Cd.S. e 386 Reg. Esec. e Att. C.d.S., potendo quindi giovare della norma in virtù della quale i termini per la notificazione del proprio verbale decorrono, non già dalla data dell'accertamento dell'illecito stradale, bensì dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio o del Comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

Per altro, il Legislatore, nel corpo dello stesso art. 386, Reg. Esec. e Att. C.d.S., forse conscio delle difficoltà in cui versa in tali ipotesi, incolpevolmente, la Pubblica Amministrazione, ha poi inserito il co. 2, secondo il quale si ha che: *“il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”*.

6) Infine, altro vizio di notificazione molto frequente è quello che cade sulla **relata di notificazione**.

Come noto, la relata di notificazione è un atto pubblico, poiché redatto da persona munita della qualifica di pubblico ufficiale e dunque destinato a far fede fino a querela di falso.

In alcuni casi esaminati, si è potuto notare che la relata di notificazione è stata addirittura omessa.

Sul punto, certa parte della giurisprudenza (cfr., per tutti, Cass. Civ., n. 7821/2001) ritiene che l'omessa stesura della relata di notifica sulla copia dell'atto, da parte del funzionario dell'Amministrazione, costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione stessa, di contro ad altra parte della stessa giurisprudenza che stabilisce invece la giuridica inesistenza dell'atto.

È però anche vero che la giurisprudenza più mite ancora l'assunto appena esposto a casi del tutto particolari in cui l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, non essendo contestato, nemmeno da parte del ricorrente, l'effettivo ricevimento dell'atto così notificato.

Di conseguenza, seppure possa sembrare del tutto paternalistico, si invitano tutte le Pubbliche Amministrazioni a vigilare affinché il principio cardine della stesura completa e scrupolosa della relata di notificazione venga sempre effettuata.

Caso un poco meno frequente, ma che comunque ha già investito la cognizione del Giudicante, è poi quello in cui il destinatario dell'atto, al quale il messo notificatore o l'agente postale abbia consegnato personalmente l'atto, si costituisca in giudizio ed affermi di non aver ritirato personalmente l'atto, pur avendo, ad esempio, firmato l'avviso di ricevimento del plico.

In tali frangenti, la giurisprudenza ha da sempre affermato che il notificatore non è per nulla tenuto ad accertare l'identità della persona, ma unicamente a trascrivere ciò che ha fatto e a raccogliere le dichiarazioni a lui rivolte.

Certo è, però, che se l'agente notificatore richiede un documento di identità personale alla persona che ritira il plico, ricevendolo da questi spontaneamente in visione, svolgerà certamente al meglio la propria attività, mettendo al riparo la Pubblica Amministrazione da molto più che probabili futuri motivi di ricorso appuntati su tale aspetto.

Questo suggerimento pare essere degno di pregio anche nel caso in cui l'agente postale od il messo notificatore, molte e troppe volte per fretta o per superficialità, si dimentica di annotare sulla relata di notificazione la qualifica del soggetto che riceve il plico per conto del destinatario.

In tali casi, infatti, la notificazione viene ritenuta nulla, a meno che il Giudice non possa comunque individuare il soggetto che effettivamente l'ha ricevuta, stabilendo altresì la ricorrenza, nel caso di specie, di uno dei possibili rapporti riconosciuti come validi ed efficaci dal Codice di Procedura Civile tra il soggetto che ha ricevuto la notificazione ed il notificando.

Nel caso in cui, invece, il ricorrente tenti di disconoscere con il ricorso la firma di colui il qua ha ricevuto la notificazione, firma risultante peraltro illeggibile, mentre sulla relata di notificazione veniva acclarato il ricevimento della notifica stessa da parte del destinatario dell'atto, non sembrano sussistere particolari problemi.

Invero, la Suprema Corte è sempre stata concorde nell'affermare che la relata di notificazione fa fede sino a querela di falso dell'attività svolta dal pubblico ufficiale che l'ha sottoscritta, dei fatti

avvenuti in sua presenza e del ricevimento delle dichiarazioni che gli sono state rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, ovvero ha fede privilegiata delle informazioni da questi assunte (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. III, 11.04.2000, n. 4590).

La dichiarazione dell'agente notificatore potrà quindi in tali casi essere superata, ma soltanto attraverso la promozione di apposito procedimento per querela di falso, e non già tramite la mera proposizione del ricorso.

Altrettanto dicasi allorché il ricorrente pretenda di ottenere la dichiarazione di nullità della notificazione e del verbale, disconoscendo il vincolo di familiare convivente rispetto alla persona alla quale è stato notificato l'atto presso la di lui residenza e che tale si era qualificata al pubblico ufficiale notificatore.

Anche per questa ipotesi, infatti, il vincolo potrà essere dichiarato come non esistente, solamente o per mezzo della proposizione della querela di falso che sia successivamente accolta dal Giudice oppure, in caso di notificazione dell'atto a mezzo posta, solo se il ricorrente fornisca la non facile prova dell'assenza di qualsiasi convivenza tra il destinatario dell'atto e chi ha ritirato il plico.